

27 AGO, 2018

14094

**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
ALESSANDRO SCARLATTI
PALERMO**
(GIA' CONSERVATORIO VINCENZO BELLINI)

**STATUTO DELLA ISTITUZIONE AFAM CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
ALESSANDRO SCARLATTI - PALERMO
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI**

Visto l'art. 33 della Costituzione, la legge 508/99, la legge 268/02, la legge 390/91, il D. Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, il DPR 132/03, D.P.R. 212/2005, il D.P.R. 295 del 31/10/2006, il D.M. 90/2009;
Visto il Decreto Direttoriale (prot.n.11347 del 10/07/2017) con il quale è stata costituita la Commissione per la revisione dello Statuto del 18/03/2005, prot.n. 11347 del 10/07/2017.

Premessa

Il presente Statuto disciplina:

- a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo in rapporto alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed all'impiego del proprio patrimonio artistico, librario, tecnologico e musicale;
- b) lo svolgimento della attività didattica e di ricerca nonché della correlata attività di produzione.
- c) Modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva della Istituzione;
- d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità dell'art.6, L.21.12.1999 n. 508;
- e) modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri Enti, ed organismi pubblici e privati, nazionali e stranieri ai sensi dell'art.2, commi 7 e 8 della legge 21/12/1999, n. 508;
- f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo dell'Ente;
- g) l'Organo competente per i procedimenti disciplinari ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 1 - Finalità

1. Il Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo già Conservatorio di Musica di Stato Vincenzo Bellini, di seguito denominato Conservatorio, è un Istituto Superiore di studi musicali (art. 2, comma 2, L. 508/99), dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della L. 508/99.
2. Il Conservatorio è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico-musicale e svolge correlate attività di produzione, esso ha come fine lo studio, lo sviluppo e la diffusione della musica e delle conoscenze nel campo artistico - musicale e della creatività da questo settore derivata, la promozione della cultura e della ricerca nel campo della arti musicali e dei loro saperi, della didattica, delle discipline per lo spettacolo, della valorizzazione, della conservazione e del restauro del patrimonio artistico - musicale e delle relative professionalità di grado superiore.
3. Istituisce e attiva corsi formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e ne rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico-musicale.
4. In ottemperanza ai principi e criteri direttivi della legge ed in conformità a quanto previsto dai regolamenti

di cui all'art. 2, commi 7 e 8 della L. n.508/99;

- a) valorizza le specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale obbedendo a standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- b) assicura un rapporto tra studenti e docenti nonché dotazione di strutture ed infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
- c) programma l'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo con la formazione tecnica superiore e la formazione universitaria;
- d) garantisce agli studenti il diritto allo studio secondo la normativa vigente;
- e) ha facoltà di attivare corsi propedeutici e di formazione musicale di base pertinenti a vari ordini di scuola, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alle scuole di ogni grado nonché ogni iniziativa di formazione permanente e di aggiornamento;
- f) attraverso il Regolamento Didattico definisce il sistema dei crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi o della altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studenti effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
- g) ha facoltà di stipulare convenzioni con istituzioni scolastiche e universitarie per lo svolgimento di attività formative e artistiche nonché con istituzioni pubbliche e private per i propri fini istituzionali;
- h) ha facoltà di costituirsi in politecnico della arti con altre istituzioni di pari grado e con strutture dell'università sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa;
- i) ha facoltà di svolgere la propria attività in sedi diverse da quella originaria ma dipendenti da essa nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

Art. 2 – Organi

1. Sono organi necessari della Istituzione Conservatorio:

- a. il Presidente;
- b. il Direttore;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Consiglio Accademico;
- e. i Revisori dei Conti;
- f. il Nucleo di valutazione;
- g. il Collegio dei Professori;
- h. la Consulta degli Studenti.

2. Gli Organi dell' Istituzione, ad eccezione del Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 3 - Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Ai sensi del comma 1, art.2 del D.P.R. 295 del 31/10/2006, il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma due entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
4. Il Presidente adotta con decreto i regolamenti interni dell'Istituzione, previa delibera dell'organo competente, sentito il Consiglio Accademico ad eccezione del Regolamento Didattico di cui all'art.18 comma 1, lettera a) di questo Statuto secondo quanto previsto dall' art.14, comma 3 del D.P.R. 132/2003.

Art. 4 – Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione; convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore è eletto - dai docenti di prima e seconda fascia - tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni - in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della L. 508/99.
3. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino all'adozione del Regolamento di cui al comma 2, il Direttore è eletto tra i candidati docenti di prima fascia aventi requisiti di elevata esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, con almeno 10 anni di servizio presso i Conservatori che non sia collocato in quiescenza prima della scadenza naturale del mandato.
4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
5. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale secondo la normativa vigente e nei confronti degli studenti.
6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
7. Al Direttore è attribuita una indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
8. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della Direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.
9. Il Direttore convoca il Collegio dei Professori almeno due volte l'anno.
10. Il Direttore in caso di assenza o impedimento può designare, dandone comunicazione al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, un docente che lo sostituisca esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente a Lui riservate da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
11. Il Direttore può affidare ad altri professori l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
12. Il Direttore nell'ambito degli indirizzi e programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico, per esigenze cui non si possa fare fronte con personale in servizio, può avvalersi, secondo la disponibilità di bilancio, dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni all'Istituto, salvo per quanto concerne incarichi di docenza in corsi istituzionali già disciplinati da specifiche norme.
13. Il calendario accademico è deliberato con Decreto del Direttore sentito il Consiglio Accademico.

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno Studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'Arte e della Cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definita dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.

In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 6 comma 2, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d) del presente articolo, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso da Presidente.

Art. 6 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto a 13 componenti; fanno parte del Consiglio, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) dieci docenti in servizio presso l'Istituzione, eletti dal corpo docente dell'Istituzione medesima tra quanti, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità, abbiano:
 - almeno 5 anni di servizio presso le Istituzioni Afam se trattasi di docenti a tempo indeterminato;
 - ovvero almeno 5 anni di servizio continuativo presso questo Conservatorio se trattasi di docenti a tempo determinato;
 - non siano collocati in quiescenza prima della scadenza naturale del mandato.
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
2. Il Consiglio Accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca corredato dalla previsione di spesa per ogni singola iniziativa e tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo della attività di cui al comma 2, lettera a);
 - c) definisce le linee di interventi e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99, il Regolamento Didattico ed il Regolamento degli Studenti sentita la Consulta degli Studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della Legge 508/99;
 - f) il Consiglio Accademico esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio Accademico propone, sentito il Collegio dei Professori, l'organico dell'Istituto.

Art. 7 – I Revisori dei Conti

1. Il Risccontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e della Finanze.
2. I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
3. I Revisori dei Conti espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 20 del D. Lgs. 123 del 30/06/2011.
4. A detto organo si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 8 – Nucleo di valutazione:

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 132/03, il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera

- del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate: un docente non facente parte degli organi di governo dell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico e due componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulla attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base dei criteri generali determinati dall' Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ex L. n. 286 del 24/11/2006) sentito il CNAM; la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);
 3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 9 – Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso il Conservatorio .
2. Il Collegio dei Professori viene convocato dal Direttore almeno due volte l'anno.
3. Viene altresì convocato su richiesta di:
 - a) almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Accademico;
 - b) almeno un terzo dei componenti del Collegio dei Professori;
4. Il collegio dei Professori formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto e dei regolamenti; presenta al Consiglio Accademico proposte relative al piano di indirizzo, alla programmazione delle attività didattiche, alla produzione e alla ricerca, alla definizione del personale docente.
5. Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico e a tal fine può articolarsi in aree, strutture didattiche, gruppi di lavoro, commissioni.

Art. 10 – La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta ai sensi del comma 1, art. 12 del D.P.R. 132/03 ed è eletta dagli studenti maggiorenni del Conservatorio. Designa i propri rappresentanti, ove previsto, negli Organi Istituzionali.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
4. Il funzionamento della Consulta è demandato ad apposito regolamento deliberato dalla stessa Consulta, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei regolamenti di gestione ed organizzazione dell'Istituto.

Art. 11– Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli Uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Il suddetto regolamento interno è adottato dalla Istituzione a mezzo apposito decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 132/03.
3. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Art. 12- Incompatibilità

1. E' incompatibile il contemporaneo svolgimento di funzioni da parte di docenti dell'Istituto, ad eccezione del Direttore, in più di uno dei seguenti organi del Conservatorio: Consiglio di Amministrazione, Consiglio Accademico e Nucleo di valutazione.
2. L'appartenenza alle R.S.U. e' incompatibile con qualunque carica in organi di cui all'art.2, comma 1 del presente Statuto ad eccezione della lettera g.

Art. 13- Conservazione, incremento e utilizzazione del patrimonio artistico, librario, audiovisivo e organologico dell'Istituzione: Biblioteca-museo.

1. Il Conservatorio assume la responsabilità della conservazione, della gestione e della valorizzazione dell'ingente patrimonio storico costituito dalla propria Biblioteca-museo che, contestualmente alla propria funzione di struttura di servizio per il territorio e la comunità nazionale e internazionale, rappresenta uno strumento strettamente correlato con l'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto.
2. Al funzionamento della Biblioteca è preposto il Bibliotecario.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 nonché per la costituzione della mediateca di cui al comma 7, il Consiglio di Amministrazione assegna personale e risorse finanziarie adeguati ai sensi dell'art.2 comma 7 della legge 21/12/99 n. 508.
4. Attraverso successivi piani di sviluppo pluriennali la Biblioteca dovrà configurarsi sempre più come biblioteca-museale, allo scopo di rendere accessibile il proprio patrimonio documentario e musicale su diversi supporti di memorizzazione e fruizione nonché di preservare e valorizzare il proprio patrimonio organologico.

Art. 14- Strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione.

1. Le strutture per la didattica, la produzione e la ricerca fanno parte integrante dell'offerta formativa del Conservatorio e sono la sede primaria della sua elaborazione e della sua programmazione. La loro specifica individuazione è stabilita secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico ai sensi dell'art.2, comma 7 della legge 21/12/1999, n. 508.
2. Il Conservatorio può dotarsi di strutture di supporto e monitoraggio riguardanti l'attività didattica, scientifica, di ricerca e di produzione, formate da:
 - singoli docenti;
 - gruppi di docenti o di studenti;
 - gruppi formati da docenti e studenti;tali strutture di supporto sono individuate dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.
3. Fanno parte delle strutture didattiche anche i singoli settori artistico - disciplinari di cui al D.M. 90/09 e ss.mm. i quali sono coordinati da uno specifico referente individuato al proprio interno; le stesse possono svolgere attività di promozione e coordinamento e avanzare proposte al Consiglio Accademico ai sensi dell'art.2 comma 7 della legge 21/12/99 n. 508.
4. A tutti gli organismi il Consiglio di Amministrazione destina spazi, personale e risorse finanziarie nei limiti del bilancio e nell'ambito delle norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ai sensi dell'art.2, comma 7 della legge 21/12/1999, n. 508.
5. Nell'ambito della propria attività istituzionale e conformemente a quanto stabilito dallo Statuto e dall'art. 2, comma 7 della legge 21/12/1999, n. 508, il Conservatorio può istituire organismi musicali.

Art. 15- Interventi per la realizzazione del diritto allo studio

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, l'Istituzione garantisce agli studenti quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio nonché concede l'esonero totale o parziale del pagamento dei contributi.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico, per quanto di propria rispettiva competenza, il Conservatorio può istituire servizi di tutorato e di assistenza agli studenti con modalità di istituzione e funzionamento disciplinati da apposito regolamento interno ai sensi dell'art.2, comma 7 della legge 21/12/1999, n. 508.

Art. 16– Diritti di produzione

I diritti per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca svolte utilizzando strutture e mezzi forniti dal Conservatorio saranno disciplinati da apposito regolamento tenuto conto della normativa vigente nel settore.

Art. 17– Modifiche allo Statuto e ai regolamenti

La revisione dello Statuto e dei regolamenti avviene secondo le procedure previste per la loro approvazione ai sensi degli art. 3, 13 e 14, comma 3 del D.P.R. n. 132/03.

Art. 18– Regolamenti

1. In conformità alla vigente normativa e al presente Statuto il Conservatorio, mediante gli organi di competenza, detta le disposizioni di carattere organizzativo e funzionale attraverso i seguenti regolamenti, in particolare:
 - a) il Regolamento Didattico;
 - b) il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - c) il Regolamento degli uffici amministrativi;
 - d) il Regolamento generale dell'Istituto;
 - e) il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca;
 - f) il regolamento della Biblioteca;
 - g) il Regolamento degli Studenti.

2. *Regolamento Didattico*
 - a) Ai sensi del D.P.R. 212/2005, il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
 - b) E' deliberato dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta sentita la Consulta degli Studenti.
 - c) Il testo del Regolamento Didattico deliberato è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
 - d) Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
 - e) La revisione del Regolamento Didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

3. *Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità*
 - a) Il Regolamento amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.
 - b) È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
 - c) Il testo del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità deliberato ai sensi delle lettere a), b) è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - d) Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto.
 - e) La revisione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

4. *Regolamento degli uffici amministrativi*

Il Regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

 - a) È deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.
 - b) Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
 - c) La revisione del Regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

5. *Regolamento generale d'Istituto*
- a) Il Regolamento generale d'Istituto disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli precedenti, l'assetto generale dell'Istituzione e le modalità di applicazione delle disposizioni statuarie e regolamentari.
 - b) È deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
 - c) Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
 - d) La revisione del Regolamento Generale d'Istituto avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.
6. Il regolamento di organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca è regolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 212/2005.
7. Il Regolamento della Biblioteca è disciplinato all'art. 15, comma 5 del presente Statuto.
8. Il Regolamento della Consulta degli Studenti è disciplinato all'art. 10, comma 4 del presente Statuto.
9. Tutti i regolamenti, di cui al comma 1 ad eccezione del Regolamento Didattico, sono adottati con Decreto del Presidente previa delibera dell'organo competente, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 19- Intese e convenzioni con altre Istituzioni

1. Le modalità di partecipazione e la misura della ripartizione dei proventi e degli oneri sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, previo parere vincolante dello stesso sui contenuti artistici, didattici e di ricerca.
2. L'Istituzione può partecipare ad attività in Italia e all'estero in applicazione di intese, convenzioni e accordi internazionali e di utilizzare, previo consenso, il proprio personale in conformità alle norme contrattuali ed a quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della L. n.508/99.

Art. 20- Entrate

1. Le entrate del Conservatorio sono costituite:
 - a) dal contributo ministeriale erogato in base al quadro di riferimento fornito dalla relazione annuale del Nucleo di Valutazione;
 - b) dal contributo di immatricolazione;
 - c) dal contributo per la frequenza e per gli esami;
 - d) dal contributo per gli esami di ammissione;
 - e) dal contributo per il rilascio dei titoli di studio;
 - f) dai contributi di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali ed artistiche o scientifiche pubbliche o private;
 - g) dai contributi da porre a carico di terzi per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature in dotazione al Conservatorio;
 - h) dai proventi derivanti da contratti o convenzioni;
 - i) da alienazioni del patrimonio.
2. L'importo dei contributi cui al comma 1, lett. b), c), d), e) viene deliberato ogni anno accademico dal Consiglio di Amministrazione e fa parte integrante del Manifesto degli Studi.
3. L'importo dei contributi da porre a carico di terzi viene deliberato ogni anno accademico dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21- Procedure per le elezioni

1. Le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico sono indette contestualmente con decreto del Presidente in carica, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi non oltre 90 giorni dalla data prevista per le operazioni di voto.
2. Le elezioni si svolgono nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 maggio dell'anno di scadenza degli organi in carica. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto durante un periodo massimo di 1 giorno

- lavorativo secondo le modalità procedurali disciplinate dal Regolamento elettorale.
3. I caso di decadenza anticipata di uno dei due organi o di entrambi, le elezioni sono indette e si devono svolgere entro i successivi due mesi dalla decadenza stessa.
 4. In caso di decadenza di un singolo componente del Consiglio Accademico, sarà designato quale componente il primo candidato tra i non eletti.
 5. I docenti di prima fascia e di seconda fascia eleggono il Direttore a scrutinio segreto, sulla base di candidature corredate da programma elettorale e curriculum; risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza viene indetto un ballottaggio tra coloro che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Questa seconda votazione ha luogo in una sola giornata lavorativa dopo non meno di 8 giorni dallo scrutinio della prima votazione e comunque non oltre i 15 giorni successivi. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti quale che sia il numero di votanti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo, ad ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
 6. Per il Consiglio Accademico risulteranno eletti i dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel servizio, ad ulteriore parità prevale il primo dei candidati più anziani di età.
 7. Le elezioni della Consulta degli Studenti vengono indette dal Presidente in carica della Consulta stessa previa delibera della stessa, entro 60 giorni dalla sua naturale scadenza. Qualora la Consulta non fosse validamente costituita le elezioni saranno indette dal Direttore. L'elettorato passivo ed attivo compete agli studenti, regolarmente iscritti nei corsi istituzionali, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano d'età.

Art. 22- Autonomia statutaria

1. Secondo quanto disposto dalla normativa in tema di autonomia statutaria: lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, fatta salva l'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del DPR n. 132/2003.
2. La deliberazione dello Statuto, ove non diversamente disposto, sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto. E' da considerarsi nulla ogni precedente disposizione o regolamentazione interna in contrasto con il presente Statuto.

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente Statuto relative alle elezioni degli Organi Direttore e Consiglio Accademico entrano in vigore al primo rinnovo utile, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 21 del presente Statuto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.